



Riconoscimento e celebrazione manifestazione "La Corsa degli Zingari"

Art. 1 (Finalità)

1. La Regione Abruzzo, in armonia con l'articolo 8, comma 1, dello Statuto regionale, riconosce alla manifestazione "La Corsa degli Zingari", promossa dall'Associazione Culturale "Corsa degli Zingari" ETS, un'alta valenza storico-culturale e di promozione turistico-religiosa che da anni dà lustro al territorio della Valle Peligna e dell'Abruzzo per il particolare rilievo nazionale ed internazionale dalla medesima assunto.

Art. 2 (Azioni)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione promuove la valorizzazione e diffusione della manifestazione "La Corsa degli Zingari" quale importante occasione di conoscenza di luoghi ad alto valore storico e culturale del territorio.
2. In considerazione della rilevanza della manifestazione "La Corsa degli Zingari", la Regione concede gratuito patrocinio e l'utilizzo dei propri canali social per la promozione e la valorizzazione della manifestazione.

Art. 3 (Disposizione finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli adempimenti disposti dalla presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio della Regione.

Art. 4 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 31/4 del 25.11.2025, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE